

proposta aggiuntiva all' articolo primo, presentata dall'onorevole Pecile.

Prego la Commissione di dichiarare se l'articolo primo s'intende ultimato, come è stato votato ieri, colle parole: « quali enti morali ed aperti al culto. »

CHIAVES, relatore. La Commissione intende precisamente che l'articolo primo finisca con queste parole.

PRESIDENTE. Perciò l'articolo s'intende come è già stato approvato dalla Camera.

CHIAVES, relatore. Si passerebbe quindi all'articolo 2 che la Commissione stessa ha formulato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 ora proposto dalla Commissione:

« Art. 2. Sono compresi parimente nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, numero 3036, i beni spettanti ai capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità o collettivamente o singolarmente, abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una parte curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco.

« Agli altri enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'articolo 1 del numero 1 della legge 15 agosto 1867, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo beneficio curato od una parte curata di massa per un peso parrocchiale. »

Quindi la Commissione propone un altro articolo, che piglierebbe il numero 3.

« Art. 3. La tassa straordinaria del 30 per 100, imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n° 3848, non si applicherà d'ora innanzi al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrate dalle fabbricerie, opere od altre amministrazioni, nè al singolo beneficio che costituisce la congrua del parroco, nè al beneficio cui sia annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura.

« L'applicazione della tassa straordinaria predetta alla rendita o assegnamento annuo spettante ai membri di un capitolo avrà luogo, d'ora innanzi, in modo da non ridurre la vendita o assegnamento medesimo al di sotto di lire 600. »

Prima di passare alla discussione di questi due articoli, dovrebbe trovare posto l'aggiunta degli onorevoli Mussi, Merzario, Sormani-Moretti e Carganico:

« Gli edifici addetti al culto, che le Consulte patrie, artistiche ed archeologiche giudicheranno monumentali, saranno esenti dagli effetti della presente legge tutte le volte che le loro rendite siano giudicate necessarie per la rispettiva conservazione artistica. »

Viene poi l'aggiunta degli onorevoli De Cardenas e Pecile, così concepita:

« Rimangono però escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con decreto reale verranno dichiarate monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese dichiarate, col sopra citato decreto reale ad emanarsi, monumenti patrii. »

Ora prego la Commissione a dichiarare se intende che queste aggiunte debbano trovare la loro sede all'articolo 1, e quindi dichiarare se le accetta o no.

CHIAVES, relatore. La Commissione, per meglio chiarire la cosa, stima opportuno di esporre alla Camera il suo intendimento rispetto a queste nuove proposte che essa ha fatte.

Innanzitutto debbo dichiarare che nella stampa delle medesime è corso qualche errore di stampa; le ultime parole del secondo paragrafo dell'articolo 2, ove sta scritto *per un peso parrocchiale*, si devono mutare in queste altre: *per congrua parrocchiale*; così pure dove è detto *vendita* nell'articolo 3, si deve dire *rendita*.

Rettificati così questi errori materiali, dirò alla Camera che la Commissione, avendo veduto ieri che la proposta dell'onorevole Pecile forse incontrava qualche difficoltà, perchè aveva voluto in una sintesi di locuzione dire molte cose, le quali tutte però vogliono essere dette, si è fatto carico di formulare questo stesso emendamento nelle proposte che vi ha presentato.

La Commissione ha avuto questo intendimento, di dichiarare che devono intendersi soggetti alla conversione i beni spettanti ai capitoli delle chiese cattedrali, salvo il beneficio curato unico e solo; che, quanto agli altri enti morali collettivi, che hanno cura d'anime, s'intendono compresi nella soppressione già sancita dalla legge del 15 agosto 1867, salvo anche a questi il beneficio curato; che la tassa straordinaria del 30 per cento non si intende d'ora innanzi applicata alle fabbricerie; che la tassa stessa straordinaria del 30 per cento si intende bensì applicata alle rendite e agli assegnamenti individuali che sono fatti ai membri di un capitolo, ma soltanto fino a quella misura in cui possano lasciare a ciascuno di questi membri salva una rendita od un assegnamento di lire 600.

Ecco ciò che la Commissione ha voluto fare, credendo in tal modo di soddisfare molti dei desiderii espressi e di aver poste le cose nella chiarezza maggiore possibile.

Quanto agli emendamenti a cui accennava l'onorevole presidente, io credo che intorno a questi che verrebbero a contemplare delle esenzioni dalle conversioni o delle soppressioni delle tasse, se ne possa fare un articolo a parte, e così non incagliare la discus-